

Comune di Prato

Polizza di Assicurazione

Numero:

della
RESPONSABILITA' CIVILE
derivante dalla
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
e **GARANZIE ACCESSORIE (ARD)**

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Prato
Via del Ceppo Vecchio, 55 – 59100 Prato
P. IVA 00337360978
e

la Spettabile

.....

(di seguito chiamata Società)

Decorrenza copertura: dalle ore 24,00 del 31.12.2004

Scadenza copertura : alle ore 24,00 del 31.12.2006 (annuale al 31/12 di ogni anno)

Frazionamento : Annuale

Premio (Euro)	Imponibile	Imposte	Totale lordo
Annuo	: 000.000,00	00.000,00	000.000,00

Comune di Prato

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato :

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di Prato
- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
- **Broker:** il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza.
- **Società :** l'impresa assicuratrice
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Risarcimento :** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'assicurato o al beneficiario in caso di sinistro;
- **Perdita Totale (o Danno Totale):** il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore che il mezzo aveva al momento del sinistro
- **Cose:** sia i beni materiali che gli animali
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- **Conducente:** la persona fisica alla guida del veicolo;
- **Garanzia:** il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
- **Legge:** la legge 24 Dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

Comune di Prato

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;

- Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;

- Ebbrezza:

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

- Attestazione sullo stato del rischio:

il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

Comune di Prato

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

1.2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 31 giorni dalla decorrenza suddetta.

I premi devono essere pagati all'Agenzia e/o al Broker cui è assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa con effetto dalle ore 24 del 31° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Fermo comunque il diritto della Società all'intero premio annuo, in caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.) il suddetto termine di pagamento si applica anche alle rate così frazionate.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

1.3) Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.

1.4) Ispezioni e verifiche

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Le verifiche e i controlli di cui sopra, nonché i chiarimenti e gli approfondimenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali sinistri, che potrebbero determinare il coinvolgimento dei dipendenti

Comune di Prato

comunali e/o del personale autorizzato all'uso del mezzo, devono essere effettuati presso il domicilio del contraente."

1.5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio imponibile con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 cc.

1.6) Recesso in caso di sinistro – NON APPLICABILE ALLA PRESENTE POLIZZA

1.7) Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2004 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2006.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Ove in base alle proprie valutazioni tecnico-economiche il Contraente lo ritenga conveniente, è in facoltà di quest'ultimo notificare la proroga del contratto per una durata massima di un anno, mediante comunicazione da inoltrarsi con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

Si conviene inoltre che il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo.

Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di notificare la proroga del contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, mediante comunicazione da inoltrarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

1.8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

1.9) Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.

1.10) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

Comune di Prato

SEZIONE 2

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA) – Calcolo del premio e Condizioni particolari

(che integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle altre condizioni e norme di cui alla presente polizza)

2.1) Oggetto dell'assicurazione (RCA)

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

2.2) Massimale “unico” per ciascun sinistro

Euro 5.000.000,00 compresa RC dei Terzi trasportati

2.3) Determinazione del premio

Il premio si intende comprensivo della quota relativa all'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Per ciascun assicurato verrà emesso specifico documento e/o indicato specificamente il rispettivo premio dovuto (sia per il rinnovo che per le regolazioni) a fronte della presente polizza.

2.4) Tipo di tariffa e opzioni di copertura

- Per tutte le autovetture, ciclomotori, motocicli e motocarrozze: applicazione di tariffa Bonus/Malus.
- Per rimorchi: applicazione di tariffa rischio statico.

Comune di Prato

- Per gli autocarri: applicazione di tariffa con franchigia fissa di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun sinistro;

2.5) Tariffa applicata nel corso di durata del contratto

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula del contratto, per tutta la durata iniziale del contratto.

2.6) Sostituzione dei veicoli

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente.

2.7) Sospensione delle applicazioni

In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

2.8) Assicurazione in base a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. al Contraente, ad esso locati o dove ci sia per il Contraente interesse.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli mantenendo la classe di merito acquisita. Le esclusioni di veicoli, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

2.9) Rinuncia alla rivalsa (RCA)

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente o Società proprietari o locatari o dell'Assicurato nei casi:

- a) di danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo, o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt.186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n.285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- c) di veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

2.10) Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,

Comune di Prato

designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penali.

2.11) Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto, relativamente a tale veicolo, è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

2.12) Gestione della "Franchigia"

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati, indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti eventualmente previsti dalla presente polizza.

Successivamente la Società richiederà al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza per i sinistri da essa liquidati ai terzi.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso di tali franchigie e degli scoperti.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto

Comune di Prato

SEZIONE 3

AUTO RISCHI DIVERSI (ARD) - RISCHI ACCESSORI e GARANZIE AGGIUNTIVE

(garanzie attive per tutti i veicoli inseriti nel libro matricola; integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle altre condizioni e norme di cui alla presente polizza)

Per tutti i veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari, accessori ed eventuali attrezzature fornite/i dalla casa costruttrice o anche da altra ditta e che l'Assicurato ritenga necessari, contro i rischi di:

3.1) Ricorso Terzi da incendio

a) Oggetto della garanzia:

la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato o di sue parti (serbatoio, impianto di alimentazione ecc.) quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n.990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 400.000 per ogni sinistro, inclusi danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, artigianali, agricole, commerciali o di servizi.

b) Definizione di terzi

Non sono considerate terze le persone indicate alle lettere a), b) c), dell'art.4 della legge 24.12.69 n.990.

c) Esclusioni

La garanzia non comprende i danni:

- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

d) Obblighi successivi alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art.1917, 3° comma C.C., la Società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società

3.2) Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

Comune di Prato

3.3) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

La Società, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di furto, rapina totali o per un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- alle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo, comunque con il massimo di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

3.4) Imbrattamento della tappezzeria

La Società rimborsa al Contraente, purchè documentate, le spese sostenute con il limite massimo di Euro 300,00 per autoveicolo, per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.5) Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro.

La garanzia non è operante per sinistri accaduti entro i limiti di 50 km dalla residenza abituale dell'Assicurato e delle persone trasportate.

3.6) Garanzia traino autovetture

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

3.7) Soccorso Stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie tutte di cui alla presente polizza.

3.8) Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

Oggetto della garanzia:

la Società risponde dei danni e/o perdita del veicolo assicurato o di sue parti cagionati da caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

3.9) Tutela Giudiziaria

La Società assume a proprio carico e nel limite di Euro 6.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito il danno per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.

Esse sono:

- A) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) le spese peritali (compresi medici e accertamenti) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
- C) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzioni conseguenti all'uso dei veicoli per tutti i gradi di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su imputazione dell'assicurato;
- D) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, sino alla concorrenza di Euro.500,00 per sinistro;

Esclusioni

La presente garanzia "Tutela Giudiziaria" non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e dati in genere).

La garanzia non è operante:

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo.

Comune di Prato

SEZIONE 4 (NON OPERANTE)

AUTO RISCHI DIVERSI (ARD) - RISCHI ACCESSORI e GARANZIE AGGIUNTIVE

(garanzie facoltative, attive per tutti i soli veicoli per i quali siano espressamente richiamate; integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle altre condizioni e norme di cui alla presente polizza)

4.1) Incendio

a) Oggetto della garanzia:

la Società risponde dei danni e/o perdita del veicolo assicurato o di sue parti cagionati da incendio, fulmine, esplosione e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi.

b) Esclusioni

La garanzia incendio non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

c) Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al Broker o alla Società la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonchè copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

4.2) Eventi Sociopolitici e naturali (Extended Coverage)

a) Oggetto della garanzia:

la Società risponde dei danni e/o perdita del veicolo assicurato o di sue parti cagionati da “Eventi Sociopolitici” (intendendosi per tali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo).

la Società risponde inoltre dei danni e/o perdita del veicolo assicurato o di sue parti cagionati da trombe d'aria, bufere, tempeste, uragani, vento, grandine, inondazioni, alluvioni, terremoti, frane, smottamenti, slavine, neve e corpi trasportati o asportati da tali eventi.

b) Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di Euro 150.

In caso di sinistro coinvolgente più veicoli, verrà applicata una sola volta la franchigia prevista.

c) Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato, in caso di danno occorso in occasione di eventi sociopolitici, deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia alla Società

In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

4.3) Furto e Rapina

Comune di Prato

a) Oggetto della garanzia:

la Società risponde dei danni e/o perdita del veicolo assicurato o di sue parti cagionati da furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

b) Esclusioni

La garanzia non comprende i danni da:

- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
- Guerre, insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

c) Circolazione abusiva

La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.

d) Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovetture.

e) Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia alla Società

La Società stessa ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di attendere il certificato di chiusura istruttoria e chiedere all'Assicurato la relativa documentazione.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

4.4) Parificazione dei danni da incendio

Ad integrazione delle condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

4.5) Danni accidentali (Kasko)

a) Oggetto della garanzia:

la Società risponde dei danni e/o perdita del veicolo assicurato o di sue parti cagionati da collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

b) Esclusioni

La garanzia "Danni accidentali" non opera:

Comune di Prato

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e il Contraente ne era a conoscenza prima del sinistro;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività

Nota: la presente garanzia – a scelta del Contraente – può anche non essere richiamata per veicoli per i quali invece sia richiamato il “pacchetto” delle altre garanzie (Incendio, Furto ecc.) di cui alla presente sezione.

Comune di Prato

SEZIONE 5

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI (ARD) - (che integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle altre condizioni e norme di cui alla presente polizza e valgono sia per le garanzie ARD “automatiche” per tutti i veicoli – es.: ricorso terzi, cristalli ecc. –, sia per le garanzie ARD “valide solo per i veicoli richiamati” – es.: incendio, furto, kasko ecc. -)

5.1) Inserimento ed esclusione dalla copertura

Si intendono coperti tutti i veicoli di proprietà del Contraente o per cui il Contraente abbia un interesse assicurabile (a.e. veicoli in leasing od in prova) che sono espressamente indicati dalla Contraente alla data di inizio della polizza.

Si intendono altresì coperti tutti i veicoli che entreranno nella disponibilità del Contraente successivamente, previa comunicazione indicante il tipo e marca veicolo, targa o numero di telaio e somme assicurate.

La copertura sarà automatica dal momento di inoltro del fax di comunicazione da parte del Contraente al Broker e/o alla Società.

Si intendono automaticamente esclusi i veicoli per cui cesserà l'interesse del Contraente all'assicurazione.

5.2) Dolo e colpa grave

a) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

b) Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

5.3) Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società assicuratrice in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a Terzi, rinuncia al diritto di surrogazione verso gli stessi (art.1916 C.C.) escluso il caso di dolo ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

5.4) Valore e identificazione dei veicoli

Per l'identificazione ed il valore dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dall'Assicurato, che in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

5.5) Valutazione del danno

In caso di danno parziale, la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate: l'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Comune di Prato

In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato e detratto il valore di recupero:

- a) il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data della prima immatricolazione;
- b) il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi sei mesi.

5.6) Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno agli Enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

5.7) Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

5.8) Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria nei soli casi di furto, rapina o "Eventi Sociopolitici"), con riserva della Società di ripetere dal Contraente/Assicurato alla presentazione della documentazione ufficiale PRA le eventuali somme corrisposte.

5.9) Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonchè la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Resta comunque confermato che la Società non pagherà a tale titolo, ed in entrambi i casi, somma maggiore a Euro 10.000.

Questa garanzia viene prestata a primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Comune di Prato

SEZIONE 6

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, SIA RCA CHE ARD

(che integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle altre condizioni e norme di cui alla presente polizza)

6.1) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Austria, Belgio, Danimarca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e di altri Stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

6.2) Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (fermo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza) e/o secondo le norme di inserimento/ esclusione di volta in volta.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio (salvo le inclusioni di veicoli per i quali sia espressamente prevista la relativa comunicazione di volta in volta come sopra).

Nel caso di polizze il cui premio è determinato, in tutto o in parte, sul fatturato, il suddetto termine si intende elevato a giorni 180 per l'intera polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Comune di Prato

Sulla scorta delle variazioni negli elementi presi come base per il conteggio del premio riscontrate al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, la Società emetterà appendice per il premio di regolazione in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Con la medesima appendice verrà anche rideterminato il premio da corrispondere per il successivo rinnovo al termine dell'anno in corso.

6.3) Copertura per nuove entità

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate da o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto, ovvero connesse, strumentali o accessorie a tali attività, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne abbia la maggioranza o la quota di controllo o la responsabilità della gestione.

Nel caso di polizza prestata per categorie di rischio (es.: amministratori, dirigenti, impiegati, km per servizio ecc.), salvo diversa comunicazione della Contraente la copertura per società o soggetti giuridici aggiuntisi come sopra si intenderà prestata per le stesse categorie e relative somme/massimali già garantite per le altre entità del gruppo.

Resta inteso che in sede di regolazione del premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti detti soggetti giuridici e la relativa data di acquisizione del controllo come sopra (se avvenuta nel corso dell'annualità assicurativa), ai fini della regolazione "pro-rata" del premio per l'annualità trascorsa e dell'integrazione del premio anticipato per la nuova annualità.

6.4) Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

La liquidazione dei danni per i quali sia necessario il certificato di chiusa istruttoria potrà avvenire anche se tale certificato non sia ancora disponibile (purché sia stato richiesto), con impegno però da parte dell'Assicurato, di esibirlo alla Società appena lo abbia ottenuto dalle Autorità competenti.

6.5) Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire semestralmente al Contraente, entro le scadenze del 15.03 e del 15.09, il dettaglio disaggregato dei sinistri denunciati (comprensivo di: tipologia di danno; data di avvenimento; eventuale controparte; data di pagamento; importo pagato o riservato) così suddiviso:

- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Comune di Prato

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

6.6) Clausola Broker

L'Assicurato e il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione della presente polizza alla Associazione Temporanea di Imprese Marsh S.p.A., Central Broker S.r.l., Gruppo GPA S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

6.7) Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

6.8) Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici di seguito indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Imprese Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le SpA, d'ora innanzi indicata come "Delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato anche per il tramite della Marsh S.p.A., quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Pertanto le comunicazioni inerenti la polizza (ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra Parte solo per il tramite della Delegataria, la cui firma in calce ad eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici, che in forza della presente condizione ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese associate responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Comune di Prato

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale":

- | | |
|-----|--|
| 1.2 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
| 1.6 | Recesso in caso di sinistro |
| 1.7 | Durata del contratto e proroga dell'assicurazione |
| 1.9 | Foro competente |
| 6.5 | Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio |
| 6.7 | Validità delle norme dattiloscritte |
| 6.8 | Coassicurazione e Delega |

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Comune di Prato

POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO ULTIMI 4 ANNI (2001- 2002 – 2003 - 2004)

31.12.2000 – 31.12.2001

Totale sinistri denunciati	n.24
Riservati	n.1
Liquidati	n.23 per un totale di euro 46.270,87
Senza seguito	n.1

30.12.2001 – 31.12.2002

Totale sinistri denunciati	n.22
Riservati	n.0
Liquidati	n.21 per un totale di euro 26.026,90
Senza seguito	n.1

31.12.2002 – 31.12.2003

Totale sinistri denunciati	n.11
Riservati	n.1
Liquidati	n.10 per un totale di euro 15.227,01
Senza seguito	n.0

31.12.2003 – 31.08.2004

Totale sinistri denunciati	n.9
Riservati	n.9
Liquidati	n.0
Senza seguito	n.0

Comune di Prato